

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 30 marzo 2015, n. 6.

Revisione della disciplina regionale concernente la concessione di contributi in materia di sistemazioni idraulico-forestali e difesa del suolo e di agriturismo. Modificazioni alle leggi regionali 1° dicembre 1992, n. 67 (Interventi in materia di sistemazioni idraulico-forestali e difesa del suolo), e 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Finalità)

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettere b) e h), della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016), la presente legge reca modificazioni e abrogazioni a disposizioni contenute nelle leggi regionali 1° dicembre 1992, n. 67 (Interventi in materia di sistemazioni idraulico-forestali e difesa del suolo), e 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1), al fine di revisionare la disciplina concernente la concessione delle agevolazioni ivi contenuta.

Art. 2

(Modificazioni alla l.r. 29/2006)

1. All'articolo 17 della l.r. 29/2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 6 du 30 mars 2015,

portant refonte de la législation régionale réglementant l'octroi d'aides en matière d'aménagements hydrauliques et forestiers, de protection du sol et d'agritourisme, ainsi que modification des lois régionales n° 67 du 1^{er} décembre 1992 (Mesures en matière d'aménagements hydrauliques et forestiers et de protection du sol) et n° 29 du 4 décembre 2006 (Nouvelle réglementation de l'agritourisme et abrogation de la loi régionale n° 27 du 24 juillet 1995, ainsi que du règlement régional n° 1 du 14 avril 1998).

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}
(Finalité)

1. La présente loi modifie ou abroge certaines dispositions des lois régionales visées aux lettres b) et h) du premier alinéa de l'art. 12 de la loi régionale n° 18 du 13 décembre 2013 (Loi de finances 2014/2016), à savoir des lois régionales n° 67 du 1^{er} décembre 1992 (Mesures en matière d'aménagements hydrauliques et forestiers et de protection du sol) et n° 29 du 4 décembre 2006 (Nouvelle réglementation de l'agritourisme et abrogation de la loi régionale n° 27 du 24 juillet 1995, ainsi que du règlement régional n° 1 du 14 avril 1998), et ce, aux fins de la refonte des dispositions relatives à l'octroi des aides prévues par ces dernières.

Art. 2

(Modification de la LR n° 29/2006)

1. L'art. 17 de la LR n° 29/2006 fait l'objet des modifications suivantes :

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 16, comma 1, possono essere concessi mutui a tasso agevolato, nella misura massima del 100 per cento della spesa ammissibile, di durata quindicennale, per gli interventi di cui al medesimo articolo 16, comma 1, lettere a), b) e d), e di durata decennale, per gli interventi di cui alla lettera c), oltre ad un periodo di preammortamento della durata massima di quarantotto mesi.”;

b) dopo il comma 1, come sostituito dalla lettera a), è inserito il seguente:

“1bis. Le iniziative di cui all'articolo 16, comma 1, possono altresì essere finanziate, sotto forma di contributi a fondo perduto, ai sensi di specifici programmi cofinanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, approvati con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. L'efficacia dei programmi è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.”;

c) al comma 2, le parole: “al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 1 e 1bis”;
d) al comma 3, le parole: “, lettere a) e c),” sono soppresse;
e) al comma 4, le parole: “al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 1 e 1bis”.

2. All'articolo 18 della l.r. 29/2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Le agevolazioni sono concesse con deliberazione della Giunta regionale, fatta salva l'accettazione da parte di FINAOSTA S.p.A., sulla base delle garanzie offerte e della disponibilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 32.”;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i criteri per l'approvazione di apposite graduatorie, in relazione alle risorse finanziarie disponibili.”;

c) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché l'eventuale limite massimo in relazione

a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé:

«1. Aux fins de la réalisation des initiatives visées au premier alinéa de l'art. 16, des emprunts à taux avantageux sont accordés, jusqu'à 100 p. 100 de la dépense éligible au maximum, d'une durée de quinze ans pour les initiatives visées aux lettres a), b) et d) du premier alinéa de l'art. 16 et d'une durée de dix ans pour les initiatives visées à la lettre c) dudit alinéa, plus un différemment d'amortissement de quarante-huit mois au maximum.»;

b) Après le premier alinéa, tel qu'il résulte de la lettre a), il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

«1 bis. Les initiatives visées au premier alinéa de l'art. 16 peuvent également être financées par des aides à fonds perdus, sur la base de programmes spécifiques cofinancés par le Fonds européen agricole pour le développement rural et approuvés par délibération du Conseil régional, sur proposition du Gouvernement régional. La réalisation des programmes est subordonnée à l'approbation préalable de la Commission européenne.»;

c) Au deuxième alinéa, les mots: «au premier alinéa» sont remplacés par les mots: «au premier alinéa et au premier alinéa bis»;

d) Au troisième alinéa, les mots: «aux lettres a) et c) du» sont remplacés par le mot: «au»;

e) Au quatrième alinéa, après les mots: «au premier alinéa», sont ajoutés les mots: «et au premier alinéa bis».

2. L'art. 18 de la LR n° 29/2006 fait l'objet des modifications suivantes:

a) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé:

«3. Les aides sont accordées par délibération du Gouvernement régional, sans préjudice du consentement de FINAOSTA SpA, qui est accordé sur la base des garanties offertes et de la disponibilité du fonds de roulement visé à l'art. 32.»;

b) Le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé:

«4. Le Gouvernement régional fixe par délibération les critères pour l'approbation de classements ad hoc, compte tenu des ressources financières disponibles.»;

c) À la fin du cinquième alinéa, sont ajoutés les mots: «ainsi que l'éventuel plafond desdites aides, compte

all'importo del mutuo concedibile”.

3. L'articolo 20 della l.r. 29/2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 20
(Revoca delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni sono revocate qualora il beneficiario:
 - a) non rispetti i vincoli di cui all'articolo 19, comma 1;
 - b) sia cancellato, prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, comma 1, dall'elenco di cui all'articolo 4;
 - c) abbia cessato l'attività agrituristica, prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, comma 1, salvi i casi di cessione di azienda;
 - d) non ultimi le iniziative correlate alle spese di cui all'articolo 16 entro il termine massimo stabilito con deliberazione della Giunta regionale, comunque non superiore a cinque anni dalla data di concessione dell'agevolazione.
2. La revoca è altresì disposta qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dai beneficiari ai fini della concessione delle agevolazioni.
3. La revoca è disposta con deliberazione della Giunta regionale e comporta l'obbligo di restituire, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, il capitale residuo maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, relativa al periodo in cui si è beneficiato dell'agevolazione.
4. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, per un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.
5. La mancata restituzione dell'agevolazione entro i termini di cui ai commi 3 e 4 comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione economica a carico del bilancio regionale, fatti salvi i contributi per prestazioni o servizi sociali alla persona e quelli inerenti ai generi in esenzione fiscale, per un periodo di cinque anni decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca. Il predetto divieto viene meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della complessiva posizione debitoria.
6. La Giunta regionale può autorizzare, con propria deliberazione, prima della scadenza dei termini di cui

tenu du montant de l'emprunt pouvant être octroyé.», précédés d'une virgule.

3. L'art. 20 de la LR n° 29/2006 est remplacé par un article ainsi rédigé :

«Art. 20
(Retrait des aides)

1. Les aides en cause sont retirées lorsque le bénéficiaire :
 - a) Ne respecte pas les obligations visées au premier alinéa de l'art. 19 ;
 - b) Est radié du répertoire visé à l'art. 4 avant l'expiration des délais fixés par le premier alinéa de l'art. 19 ;
 - c) Cesse d'exercer l'activité agritouristique avant l'expiration des délais fixés par le premier alinéa de l'art. 19, sauf en cas de cession de l'exploitation ;
 - d) N'achève pas les travaux comportant les dépenses visées à l'art. 16 dans le délai fixé par délibération du Gouvernement régional, délai qui ne peut, en tout cas, dépasser les cinq ans qui suivent la date d'octroi de l'aide.
2. Le retrait est également décidé si les contrôles effectués font ressortir la non-vérité des déclarations que le bénéficiaire a faites aux fins de l'obtention de l'aide.
3. Le retrait est décidé par délibération du Gouvernement régional et entraîne l'obligation de restituer, dans les soixante jours qui suivent la communication de ladite délibération, le capital résiduel majoré des intérêts calculés sur la base de moyenne pondérée du taux officiel de référence relative à la période au titre laquelle l'intéressé a bénéficié de l'aide en cause.
4. L'acte de retrait fixe les conditions relatives à l'éventuel échelonnement du remboursement, qui, en tout état de cause, peut être accordé sur vingt-quatre mois au maximum.
5. La non-restitution de l'aide dans les délais fixés par les troisième et quatrième alinéas comporte l'interdiction, pour le contrevenant, de bénéficier de toute autre aide à la charge du budget régional, sans préjudice des aides relatives à des prestations ou à des services sociaux à la personne et de celles relatives aux produits en exemption fiscale, et ce, pour une période de cinq ans à compter de la date de communication de l'acte de retrait. Ladite interdiction cesse au moment de la régularisation de la dette.
6. En cas de motifs graves et justifiés qui empêchent la poursuite de l'activité agritouristique, le Gouverne-

all'articolo 19, comma 1, a richiesta del beneficiario, il mutamento della destinazione d'uso, fatti salvi i vincoli di natura urbanistica, nel caso in cui sopravvengano gravi e comprovati motivi che impediscono la prosecuzione dell'attività agritouristica. In tali casi, i mutui erogati devono essere estinti anticipatamente mediante il rimborso del capitale residuo.”.

4. Al comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 29/2006, le parole: “, per quanto riguarda le iniziative di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a), b), d) e dbis),” sono soppresse.

5. All'articolo 23 della l.r. 29/2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. L'attività agritouristica rientra tra le attività di carattere agro-silvo-pastorale ai sensi dell'articolo 73, comma 2, lettera b), della l.r. 11/1998. I locali destinati all'esercizio di attività agritouristiche sono assimilabili, ad ogni effetto, alle abitazioni rurali.”;

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

“4bis. Per i beni immobili di nuova costruzione funzionali all'esercizio dell'attività agritouristica, ricadenti in zona E, per i quali l'esercizio della predetta attività sia venuto meno, non sono ammessi usi diversi da quello agro-silvo-pastorale, nei venti anni successivi alla dichiarazione di agibilità delle opere. Decorso tale periodo, la nuova destinazione d'uso dell'immobile deve essere ammessa dal PRG.”.

6. Al comma 3bis dell'articolo 30 della l.r. 29/2006, le parole: “, 14 e 25” sono sostituite dalle seguenti: “e 14”.

7. Al comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 29/2006, le parole: “, lettere a) e c)” sono soppresse.

8. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 29/2006, le parole: “articolo 20, commi 4, lettera b), e 8” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 20, commi 3 e 6”.

Art. 3
(*Disposizioni transitorie*)

1. Per i contributi a fondo perduto concessi ai sensi della l.r.

ment régional peut autoriser le changement de destination des biens, par délibération, avant l'expiration des délais visés au premier alinéa de l'art. 19, à la demande du bénéficiaire et sans préjudice des obligations en matière d'urbanisme. Dans ces cas, les aides perçues ne doivent pas être restituées et les emprunts doivent être éteints à l'avance par le remboursement du capital résiduel.».

4. Au premier alinéa de l'art. 22 de la LR n° 29/2006, les mots: «les initiatives évoquées aux lettres a), b), d) et d bis) du premier alinéa de l'art. 16 de la présente loi» sont supprimés.

5. L'art. 23 de la LR n° 29/2006 fait l'objet des modifications suivantes :

a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé:

«1. Au sens de la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 73 de la LR n° 11/1998, l'activité agritouristique relève des activités agro-sylvo-pastorales. Les locaux destinés à l'exercice de l'activité agritouristique sont assimilables de plein droit aux habitations rurales.»;

b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

«4 bis. Les immeubles nouvellement construits aux fins de l'exercice d'une l'activité agritouristique, situés dans une zone E et n'étant plus utilisés à cet effet en raison du fait que ladite activité a cessé ne peuvent être destinés à des usages autres que l'usage agro-sylvo-pastoral pendant les vingt ans qui suivent la déclaration de leur conformité. À l'issue de ladite période, la nouvelle destination des immeubles en cause doit être admise par le PRG;».

6. Au troisième alinéa bis de l'art. 30 de la LR n° 29/2006, les mots: «14 ou 25», précédés d'une virgule, sont remplacés par les mots: «et 14».

7. Au premier alinéa de l'art. 32 de la LR n° 29/2006, les mots: «aux lettres a) et c) du» sont remplacés par le mot: «au».

8. À la lettre e) du premier alinéa de l'art. 33 de la LR n° 29/2006, les mots: «par la lettre b) du quatrième alinéa et par le huitième alinéa» sont remplacés par les mots: «par les troisième et sixièmes alinéas de l'art. 20».

Art. 3
(*Dispositions transitoires*)

1. Les aides à fonds perdus accordées au sens de la LR n°

29/2006 precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua a trovare applicazione l'articolo 20 della l.r. 29/2006, nella versione antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4
(*Abrogazioni*)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 4 della l.r. 67/1992;
- b) la lettera dbis) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 29/2006;
- c) il comma 4 dell'articolo 19 della l.r. 29/2006;
- d) i commi 3 e 5 dell'articolo 10 della legge regionale 18 luglio 2012, n. 21 (Modificazioni alle leggi regionali 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato), e 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1)).

Art. 5
(*Disposizioni finanziarie*)

- 1. Per il finanziamento delle iniziative previste dalla presente legge la dotazione iniziale del fondo di rotazione costituito presso la società finanziaria regionale (FINAOSTA S.p.A.) ai sensi della l.r. 29/2006 è aumentato di euro 1.000.000, mediante il prelievo di disponibilità dal fondo di rotazione costituito presso FINAOSTA S.p.A. ai sensi della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 43 (Costituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario in agricoltura).
- 2. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, gli occorrenti storni fra i fondi di rotazione di cui al comma 1.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 30 marzo 2015.

Il Presidente
Augusto ROLLANDIN

29/2006 avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi continuent de tomber sous le coup des dispositions de l'art. 20 de ladite loi dans sa version précédant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 4
(*Abrogations*)

1. Les dispositions ci-après sont abrogées :

- a) L'art. 4 de la LR n° 67/1992 ;
- b) La lettre d bis) du premier alinéa et le deuxième alinéa de l'art. 16 de la LR n° 29/2006 ;
- c) Le quatrième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 29/2006 ;
- d) Les troisième et cinquième alinéas de l'art. 10 de la loi régionale n° 21 du 18 juillet 2012 portant modification des lois régionales n° 27 du 8 septembre 1999 (Réglementation du service hydrique intégré) et n° 29 du 4 décembre 2006 (Nouvelle réglementation de l'agritourisme et abrogation de la loi régionale n° 27 du 24 juillet 1995, ainsi que du règlement régional n° 1 du 14 avril 1998).

Art. 5
(*Dispositions financières*)

- 1. Aux fins du financement des initiatives prévues par la présente loi, la dotation initiale du fonds de roulement constitué auprès de la société financière régionale (FINAOSTA SpA) au sens de la LR n° 29/2006 est augmentée d'une somme d'un million d'euros, ladite somme étant prélevée du fonds de roulement constitué auprès de la société susmentionnée au sens de la LR n° 43 du 24 décembre 1996 (Constitution d'un fonds de roulement pour la réalisation de travaux d'amélioration foncière dans le domaine de l'agriculture).
- 2. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les virements nécessaires entre les fonds de roulement visés au premier alinéa, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances.

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 30 mars 2015.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 49;

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 137 del 6 febbraio 2015);
- Presentato al Consiglio regionale in data 9 febbraio 2015;
- Assegnato alla III Commissione consiliare permanente in data 10 febbraio 2015;
- Assegnato alla Commissione Affari generali, per il parere di compatibilità del progetto di legge con i bilanci della Regione, in data 10 febbraio 2015;
- Acquisito il parere del Consiglio permanente degli enti locali in data 18 marzo 2015;
- Acquisito il parere di compatibilità finanziaria della Commissione Affari generali espresso in data 19 marzo 2015;
- Acquisito il parere della III Commissione consiliare permanente espresso in data 19 marzo 2015, e relazione del Consigliere BORRELLO;
- Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 25 marzo 2015 con deliberazione n. 1111/XIV;
- Trasmesso al Presidente della Regione in data 30 marzo 2015;

TRAVAUX PREPARATOIRES

Projet de loi n. 49;

- à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n° 137 du 6 février 2015);
- présenté au Conseil régional en date du 9 février 2015;
- soumis à la III^e Commission permanente du Conseil en date du 10 février 2015;
- soumis à la Commission des affaires générales aux fins de l'avis de compatibilité du projet de loi et des budgets de la Région, en date du 10 février 2015;
- Transmis au Conseil permanent des collectivités locales – avis enregistré le 18 mars 2015;
- examiné par la Commission des Affaires générales qui a exprimé son avis de compatibilité avec les budgets de la Région en date du 19 mars 2015;
- examiné par la III^e Commission permanente du Conseil qui a exprimé son avis en date du 19 mars 2015, et rapport du Conseiller BORRELLO;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 25 mars 2015 délibération n. 1111/XIV;
- transmis au Président de la Région en date du 30 mars 2015;

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
30 marzo 2015, n. 6.

Nota all'articolo 1:

⁽¹⁾ L'articolo 12, comma 1, lettere b) e h), della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 prevede quanto segue:

“[1. Nelle more della revisione complessiva della disciplina regionale concernente la concessione di contributi, diretta a razionalizzare il sistema di contribuzione secondo unicità di visione e miglior programmazione della spesa in relazione alle risorse finanziarie disponibili, resta sospesa l'applicazione delle seguenti leggi e disposizioni di legge regionali, nelle sole parti riferite alla concessione di contributi a fondo perduto integralmente finanziati con

risorse regionali non ancora impegnate:]

b) legge regionale 1º dicembre 1992, n. 67 (Interventi in materia di sistemazioni idraulico-forestali e difesa del suolo);

*...
h) l.r. 29/2006;”.*

Note all'articolo 2:

⁽²⁾ L'articolo 17, comma 1, della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 prevedeva quanto segue:

“1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 16, comma 1, possono essere concesse le seguenti agevolazioni, tra loro non cumulabili:

a) contributi a fondo perduto, nella misura massima del 30 per cento della spesa ammissibile e, per la restante parte di spesa, nella misura massima del 70 per cento, mutui a tasso agevolato di durata quindicennale, oltre ad un periodo di

preammortamento della durata massima di quarantotto mesi;
b) *contributi a fondo perduto nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile;*
c) *mutui a tasso agevolato, nella misura massima del 100 per cento della spesa ammissibile, di durata quindicennale, per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a), b) e d), e di durata decennale, per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), oltre ad un periodo di preammortamento della durata massima di quarantotto mesi.”.*

⁽³⁾ L'articolo 17, comma 2, della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 prevedeva quanto segue:

“2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse in regime de minimis.”.

⁽⁴⁾ L'articolo 17, comma 3, della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 prevedeva quanto segue:

“3. Per l'erogazione dei mutui di cui al comma 1, lettere a) e c), è autorizzato l'utilizzo delle risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 32.”.

⁽⁵⁾ L'articolo 17, comma 4, della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 prevedeva quanto segue:

“4. Per poter beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1, gli immobili oggetto degli interventi devono essere di proprietà dell'operatore agrituristico ovvero del coniuge, di un parente entro il terzo o di un affine entro il secondo grado; nel caso di società, della società stessa o di almeno uno dei soci. Il richiedente, nel caso in cui non sia proprietario, all'atto della domanda dell'agevolazione deve dimostrare di essere nella disponibilità dell'immobile e comprovare il consenso del proprietario all'effettuazione delle opere e degli interventi per i quali l'agevolazione è richiesta e alla costituzione del vincolo di destinazione.”.

⁽⁶⁾ L'articolo 18, comma 3, della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 prevedeva quanto segue:

“3. Le agevolazioni sono concesse con deliberazione della Giunta regionale, fatta salva, limitatamente ai mutui, l'accettazione da parte di FINAOSTA S.p.A., sulla base delle garanzie offerte.”.

⁽⁷⁾ L'articolo 18, comma 4, della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 prevedeva quanto segue:

“4. La Giunta regionale prevede, se del caso, in relazione alle risorse finanziarie disponibili e limitatamente alla concessione dei contributi a fondo per-

duto, la formazione di apposite graduatorie, sulla base dei criteri di priorità da essa stessa stabiliti con propria deliberazione.”.

⁽⁸⁾ L'articolo 18, comma 5, della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 prevedeva quanto segue:

“5. La Giunta regionale definisce, inoltre, con propria deliberazione ogni altro aspetto concernente la disciplina del procedimento preordinato alla concessione delle agevolazioni, ivi compresa la documentazione da allegare alle domande e la documentazione di spesa da produrre al fine dell'erogazione dell'agevolazione.”.

⁽⁹⁾ L'articolo 20 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 prevedeva quanto segue:

*“Art. 20
(Revoca delle agevolazioni)*

1. *Le agevolazioni sono revocate qualora il beneficiario:*

- a) *non rispetti i vincoli di cui all'articolo 19, commi 1 e 2;*
- b) *sia cancellato, prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 1 e 2, dall'elenco di cui all'articolo 4;*
- c) *abbia cessato l'attività agrituristica, prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 1 e 2, salvi i casi di cessione di azienda;*
- d) *non ultimi le iniziative correlate alle spese di cui all'articolo 16 entro il termine massimo stabilito con deliberazione della Giunta regionale, comunque non superiore a cinque anni dalla data di concessione dell'agevolazione.*

2. *I contributi a fondo perduto sono altresì revocati al verificarsi delle seguenti condizioni e con le seguenti modalità:*

- a) *quando il beneficiario alieni l'azienda entro cinque anni dalla data di attestazione di ultimazione dei lavori, i contributi sono interamente restituiti;*
- b) *quando il beneficiario alieni l'azienda a decorrere dal sesto anno dalla data di attestazione di ultimazione dei lavori e sino alla scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 1 e 2, i contributi sono restituiti al netto dell'importo relativo al periodo in cui il beneficiario ha svolto l'attività agrituristica.*

3. *La revoca è altresì disposta qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dai beneficiari ai fini della concessione delle agevolazioni.*

4. *La revoca è disposta con deliberazione della Giunta regionale e comporta l'obbligo di restituire, nei casi di cui ai commi 1 e 3, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento:*
 - a) *l'intero ammontare del contributo a fondo perduto, maggiorato degli interessi calcolati con le modalità di cui al comma 5;*
 - b) *il capitale residuo del mutuo, maggiorato della differenza tra gli interessi calcolati con le modalità di cui al comma 5 e gli interessi corrisposti.*
5. *Gli interessi sono riferiti al periodo intercorrente tra l'erogazione dell'agevolazione e la data dell'avvenuta restituzione e sono calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, riferita al periodo in cui si è beneficiato dell'agevolazione.*
6. *Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi.*
7. *La mancata restituzione dell'agevolazione entro i termini di cui ai commi 4 e 6 comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione economica a carico del bilancio regionale, fatti salvi i contributi per prestazioni o servizi sociali alla persona e quelli inerenti ai generi in esenzione fiscale, per un periodo di cinque anni decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca. Il predetto divieto viene meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della posizione debitoria, comprensiva degli oneri accessori e degli interessi moratori.*
8. *La Giunta regionale può autorizzare, con propria deliberazione, prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 1 e 2, a richiesta del beneficiario, il mutamento della destinazione d'uso, fatti salvi i vincoli di natura urbanistica, o la cessione dell'azienda prima della scadenza dei termini di cui al comma 2, lettere a) e b), nel caso in cui sopravvengano gravi e comprovati motivi che impediscono la prosecuzione dell'attività agrituristica. In tali casi, i contributi percepiti non devono essere restituiti e i mutui erogati devono essere estinti anticipatamente mediante il rimborso del capitale residuo.*

⁽¹⁰⁾ L'articolo 22, comma 1, della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 prevedeva quanto segue:

"1. Le agevolazioni di cui al presente capo non sono cumulabili con altri interventi pubblici concessi per le medesime iniziative e, per quanto riguarda le iniziative di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a), b), d) e dbis), non sono ripetibili, anche decorsi i termini di cui all'articolo 19, comma 1."

⁽¹¹⁾ L'articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 prevedeva quanto segue:

"1. I locali destinati all'esercizio di attività agrituristiche sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali."

⁽¹²⁾ L'articolo 30, comma 3bis, della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 prevedeva quanto segue:

"3bis. Alla terza violazione accertata definitivamente delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 12, 14 e 25 lo sportello unico dispone la sospensione dell'esercizio dell'attività per un anno."

⁽¹³⁾ L'articolo 32, comma 1, della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 prevedeva quanto segue:

"1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire un fondo di rotazione per la concessione dei mutui di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c)." .

⁽¹⁴⁾ L'articolo 33, comma 1, lettera e), della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 prevedeva quanto segue:

"[1. Il fondo di cui all'articolo 32 è alimentato, per l'anno 2007 e per quelli successivi, dalle seguenti risorse:]

*...
e) recupero delle somme restituite dai soggetti beneficiari nei casi previsti all'articolo 20, commi 4, lettera b), e 8. "*

Note all'articolo 4:

⁽¹⁵⁾ L'articolo 4 della legge regionale 1 dicembre 1992, n. 67 prevedeva quanto segue:

*"Art. 4
(Concessione di contributi).*

1. *La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi, in conto capitale sulle spese ammesse, per interventi finalizzati alla difesa del suolo, predisposti da Comuni, Comunità montane e Consorzi di miglioramento fondiario e non rientranti nei programmi di cui all'articolo 2 della presente legge.*

2. *Il contributo, da erogarsi sulla base di un progetto, presentato dai soggetti indicati nel comma 1, istruito e approvato dal Servizio sistemazioni idrauliche e di difesa del suolo dell'Assessorato all'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, che ne valuta la congruità economica e la rispondenza tecnica, può essere concesso nella misura del 90 percento per le domande presentate da Comuni e Comunità montane e nella misura percentuale stabilite da normative nazionali e comunitarie vigenti in materia per le istanze*

presentate da Consorzi di miglioramento fondiario.

3. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso anche a mezzo di acconti, sulla scorta di presentazione di idonea documentazione contabile.”.

⁽¹⁶⁾ La lettera dbis) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 prevedeva quanto segue:

“dbis) predisposizione e installazione dei cartelli indicatori delle attività agrituristiche.”

⁽¹⁷⁾ Il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 prevedeva quanto segue:

“2. Le iniziative di cui al comma 1, lettera c), sono riammesse ad agevolazione trascorsi quindici anni dalla prima dotazione.”.

⁽¹⁸⁾ Il comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 prevedeva quanto segue:

“4. Il vincolo sugli immobili, qualora la spesa ammessa

sia superiore a euro 50.000, è reso pubblico a cura e spese del soggetto beneficiario mediante trascrizione presso l'ufficio dei registri immobiliari competente per territorio.”.

⁽¹⁹⁾ I commi 3 e 5 dell'articolo 10 della legge regionale 18 luglio 2012, n. 21 prevedevano quanto segue:

“3. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 29/2006, come sostituita dal comma 2, è aggiunta la seguente:

“dbis) predisposizione e installazione dei cartelli indicatori delle attività agrituristiche.”.

...

5. Il comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 29/2006 è sostituito dal seguente:

“2. Le iniziative di cui al comma 1, lettera c), sono riammesse ad agevolazione trascorsi quindici anni dalla prima dotazione.”.”.

Legge regionale 30 marzo 2015, n. 7.

Modificazioni alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Modificazione all'articolo 1)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è sostituito dal seguente:

“2. Gli enti locali, le loro forme associative e gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione disciplinano, nell'ambito della loro autonomia organizzativa e regolamentare, le materie di cui al comma

Loi régionale n° 7 du 30 mars 2015,

portant modification de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs).

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit:

Art. 1^{er}
(Modification de l'art. 1^{er})

1. Le deuxième alinéa de l'art. 1^{er} de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

«2. Les collectivités locales, leurs formes associatives et les établissements publics non économiques dépendant de la Région réglementent, dans le cadre de leur autonomie organisationnelle et réglementaire, les matières

1, nel rispetto dei principi di cui alla presente legge. A tal fine restano valide, se non in contrasto con la presente legge, le norme vigenti. In mancanza, si applicano le disposizioni della presente legge.”.

Art. 2
(Sostituzione dell'articolo 2)

1. L'articolo 2 della l.r. 19/2007 è sostituito dal seguente:

“Art. 2
(Finalità)

1. L'Amministrazione opera nel perseguimento dei fini determinati dalla legge, in modo da assicurare l'imparzialità, il buon andamento, la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, nonché secondo i principi di democraticità, proporzionalità, giusto procedimento, legittimo affidamento e degli ulteriori principi posti dall'ordinamento europeo.
2. La disciplina dell'azione amministrativa, anche mediante la periodica revisione dei processi organizzativi e di servizio, si ispira, in particolare, ai seguenti principi:
 - a) ridurre il numero dei procedimenti e le fasi procedimentali, i termini per la conclusione dei procedimenti e gli oneri meramente formali e burocratici, eventualmente anche accorpando i procedimenti che si riferiscono alle medesime attività, al fine di eliminare duplicazioni e sovrapposizioni;
 - b) facilitare l'accessibilità alle procedure amministrative, anche mediante la semplificazione del linguaggio adottato per la redazione degli atti amministrativi.
3. Per conseguire maggiore efficienza nella sua attività, l'Amministrazione si avvale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione quali strumenti essenziali per la modernizzazione delle strutture, incentivandone l'uso nei rapporti interni, con le altre amministrazioni e con i privati. In particolare, l'Amministrazione definisce e rende disponibili, anche in via telematica, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.”.

Art. 3
(Modificazioni all'articolo 3)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 19/2007, è aggiunto,

visées au premier alinéa, dans le respect des principes fixés par la présente loi. À cette fin, les dispositions en vigueur demeurent valables, si elles ne sont pas en contraste avec la présente loi. À défaut de dispositions en vigueur, il est fait application de la présente loi.».

Art. 2
(Remplacement de l'art. 2)

1. L'art. 2 de la LR n° 19/2007 est remplacé par un article ainsi rédigé :

«Art. 2
(Finalités)

1. Aux fins de la réalisation des buts fixés par la présente loi, l'Administration œuvre pour assurer l'impartialité, la bonne marche, la simplification et la transparence de l'activité administrative, et ce, suivant les critères de l'efficacité, de l'efficience et de l'économie et dans le respect des principes de la démocratie, de la proportionnalité, de la juste procédure, de la confiance légitime ainsi que de tout autre principe relevant de l'ordre juridique communautaire.
2. L'action administrative et la révision périodique des processus organisationnels et de service s'inspirent notamment des principes suivants :
 - a) Réduction du nombre de procédures et des phases procédurales, des délais de conclusion des procédures et des dépenses purement formelles et bureaucratiques, éventuellement en groupant les procédures qui concernent les mêmes activités, afin d'éliminer toute répétition et superposition ;
 - b) Facilitation d'accès aux procédures administratives, entre autres par la simplification du langage adopté pour la rédaction des actes administratifs.
3. Aux fins d'une plus grande efficience de son activité, l'Administration fait appel aux technologies de l'information et de la communication en tant qu'outils essentiels pour la modernisation des structures et en encourage l'utilisation dans les relations internes, ainsi que dans les relations avec les autres administrations et avec les particuliers. Entre autres, l'Administration élaboré et met à la disposition des intéressés, éventuellement par voie télématique, les modèles et les formulaires valables de plein droit aux fins, entre autres, de l'établissement des déclarations sur l'honneur tenant lieu de certificat ou d'acte de notoriété.».

Art. 3
(Modification de l'art. 3)

1. À la fin du premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 19/2007,

in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui sia ravvisata la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, il procedimento deve comunque essere concluso mediante l'adozione di un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo."

2. Al comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 19/2007, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".
3. Il comma 5bis dell'articolo 3 della l.r. 19/2007 è abrogato.

Art. 4
(Modificazioni all'articolo 4)

1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 19/2007, è sostituito dal seguente: "Le domande possono essere presentate a mano, per posta, per fax o in via telematica, con le modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)".
2. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 19/2007, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tale caso, il procedimento può essere concluso con le modalità semplificate di cui all'articolo 3, comma 1, ultimo periodo.".
3. Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 19/2007, le parole: "ai fini del rispetto del termine fa fede la data del timbro postale di spedizione" sono sostituite dalle seguenti: "o in via telematica, ai fini del rispetto del termine fanno fede, rispettivamente, la data del timbro postale di spedizione o la ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna".

Art. 5
(Modificazione all'articolo 5)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 19/2007, è aggiunto il seguente:

"3bis. Nei procedimenti amministrativi in cui è prevista un'istruttoria di natura economico-finanziaria di competenza della società finanziaria regionale (FINAOSTA S.p.A.), oltre che nei casi di cui ai commi 1 e 2, i termini per la conclusione del procedimento possono essere sospesi, su richiesta motivata dell'interessato, qualora ricorrono cause ostative alla prosecuzione del procedimento, con particolare riferimento alla temporanea impossibi-

il est ajouté une phrase ainsi rédigée: « Si l'instance ne peut faire l'objet d'aucune procédure ou si elle s'avère manifestement irrecevable, inadmissible ou infondée, la procédure en cause doit quand même se conclure par l'adoption d'un acte ad hoc rédigé d'une manière simplifiée et dont la motivation peut consister en une référence synthétique au point de fait ou de droit considéré comme résolutif. ».

2. Au quatrième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 19/2007, les mots: «soixante jours» sont remplacés par les mots: «trente jours».
3. Le cinquième alinéa bis de l'art. 3 de la LR n° 19/2007 est abrogé.

Art. 4
(Modification de l'art. 4)

1. La dernière phrase du premier alinéa de l'art. 4 de la LR n° 19/2007 est remplacée par une phrase ainsi rédigée: «Les instances peuvent être présentées directement, par la voie postale, par télécopieur ou par voie télématique, selon les modalités visées à l'art. 65 du décret législatif n° 82 du 7 mars 2005 (Code de l'administration numérique).».
2. À la fin du deuxième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 19/2007, il est ajouté une phrase ainsi rédigée: «En l'occurrence, la procédure peut se conclure selon les modalités simplifiées visées à la dernière phrase du premier alinéa de l'art. 3.».
3. Au troisième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 19/2007, les mots: «si l'instance y afférente est présentée sous pli recommandé, c'est la date du cachet apposé par le bureau postal expéditeur qui fait foi» sont remplacés par les mots: «si l'instance y afférente est présentée sous pli recommandé ou par voie télématique, c'est la date du cachet apposé par le bureau postal expéditeur ou le récépissé d'acceptation ou de réception qui fait foi».

Art. 5
(Modification de l'art. 5)

1. Après le troisième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 19/2007, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:

«3 bis. Les délais de conclusion de chaque procédure peuvent être suspendus dans les cas visés aux premier et deuxième alinéas, mais aussi, à la demande motivée de l'intéressé, lorsqu'il existe des raisons qui empêchent la continuation d'une procédure administrative qui prévoit une instruction économique et financière à la charge de la société financière régionale FINAOSTA SpA, et notamment lorsqu'il s'avère impossible d'ac-

bilità di acquisire la documentazione necessaria allo svolgimento dell'istruttoria. In tal caso, il termine per la conclusione del procedimento riprende a decorrere dalla data di presentazione di tutta la documentazione necessaria.”.

Art. 6

(Inserimento dell'articolo 5bis)

1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 19/2007, come modificato dall'articolo 5, è inserito il seguente:

“Art. 5bis

(Responsabilità per mancata o tardiva
adozione del provvedimento amministrativo)

1. La mancata o tardiva adozione del provvedimento amministrativo costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del responsabile del procedimento.
2. Decoro inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, l'interessato può rivolgersi al soggetto titolare del potere sostitutivo il quale, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento. In tal caso, nei provvedimenti rilasciati in ritardo sono espressamente indicati il termine previsto e quello effettivamente impiegato.
3. Per l'Amministrazione, il potere sostitutivo è esercitato, previa diffida, dal dirigente preposto alla struttura organizzativa di primo livello, laddove previsto. In ogni altro caso, il potere sostitutivo è esercitato, previa diffida, dal Segretario generale.
4. Per ciascun procedimento, nel sito istituzionale dell'Amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi del comma 2.”.

Art. 7

(Inserimento dell'articolo 6bis)

1. Dopo l'articolo 6 della l.r. 19/2007, è inserito il seguente:

“Art. 6bis

(Conflitto di interessi)

1. Il responsabile del procedimento e i dirigenti degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interes-

quer à temps la documentation nécessaire à l'instruction. En l'occurrence, le nouveau délai de conclusion de la procédure recommence à courir de la date de présentation de toute la documentation nécessaire.».

Art. 6

(Insertion de l'art. 5 bis)

1. Après l'art. 5 de la LR n° 19/2007, tel qu'il a été modifié au sens de l'art. 5, il est inséré un article ainsi rédigé :

«Art. 5 bis

(Responsabilité en cas de non-adoption ou de retard
dans l'adoption d'un acte administratif)

1. La non-adoption ou le retard dans l'adoption d'un acte administratif constitue un élément d'évaluation de la performance individuelle, ainsi que de responsabilité disciplinaire, administrative et comptable du responsable de la procédure.
2. Une fois le délai de conclusion de la procédure expiré sans qu'aucun acte ait été adopté, l'intéressé peut s'adresser au titulaire du pouvoir de substitution, lequel assure à la conclusion de la procédure dans un délai correspondant à la moitié de du délai initial. En l'occurrence, les actes adoptés en retard doivent indiquer expressément le délai prévu et le délai effectif.
3. Pour l'Administration, le pouvoir de substitution est exercé, après sommation, par le dirigeant de la structure organisationnelle du premier niveau, lorsqu'il existe. Dans tous les autres cas, le pouvoir de substitution est exercé, après sommation, par le secrétaire général.
4. Le nom de la personne exerçant le pouvoir de substitution et à laquelle l'intéressé peut s'adresser au sens du deuxième alinéa est indiqué dans un tableau élaboré à cet effet, en regard de la procédure concernée, et dont le lien doit être bien visible sur la page d'accueil du site institutionnel de l'Administration.».

Art. 7

(Insertion de l'art. 6 bis)

1. Après l'art. 6 de la LR n° 19/2007, il est inséré un article ainsi rédigé :

«Art. 6 bis

(Conflit d'intérêts)

1. Le responsable de la procédure et les dirigeants des bureaux compétents à l'effet de formuler des avis et d'effectuer des évaluations techniques, ainsi que d'adopter les actes de procédure et l'acte final, doivent

si, segnalando al soggetto titolare del potere sostitutivo, come individuato ai sensi dell'articolo 5bis, ogni situazione di conflitto, anche potenziale.”.

Art. 8
(Modificazione all'articolo 8)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 19/2007, è inserito il seguente:

“1bis. Le funzioni di responsabile del procedimento possono essere delegate ai dipendenti appartenenti alla categoria D, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della l.r. 22/2010.”.

Art. 9
(Modificazione all'articolo 9)

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 19/2007, è inserita la seguente:

“dbis) qualora sia invitato a conferenze di servizi, può delegare il responsabile dell'istruttoria o altro dipendente della struttura di appartenenza alla partecipazione, indicando preventivamente, nell'atto di delega, la volontà definitiva da manifestare;”.

Art. 10
(Modificazione all'articolo 11)

1. Al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 19/2007, le parole: “dirigente competente” sono sostituite dalle seguenti: “responsabile del procedimento”.

Art. 11
(Modificazioni all'articolo 13)

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 19/2007, dopo le parole: “comunicazione personale scritta” sono aggiunte le seguenti: “, che può essere trasmessa anche in via telematica”.
2. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 19/2007, è aggiunta la seguente:
“fbis) la possibilità di partecipare al procedimento in via telematica ai sensi dell'articolo 14bis, comma 1.”.

Art. 12
(Inserimento dell'articolo 14bis)

1. Dopo l'articolo 14 della l.r. 19/2007, è inserito il seguente:

s'abstenir en cas de conflit d'intérêts et signaler au titulaire du pouvoir de substitution, tel qu'il est défini au sens de l'art. 5 bis, toute situation de conflit, réel ou potentiel.».

Art. 8
(Modification de l'art. 8)

1. Après le premier alinéa de l'art. 8 de la LR n° 19/2007, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

«1 bis. Les fonctions de responsable de la procédure peuvent être déléguées aux fonctionnaires relevant de la catégorie D définis au sens du cinquième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 22/2010.».

Art. 9
(Modification de l'art. 9)

1. Après la lettre d) du premier alinéa de l'art. 9 de la LR n° 19/2007, il est inséré une lettre ainsi rédigée:

«d bis) Peut déléguer le responsable de l'instruction ou un autre fonctionnaire de sa structure à participer à la conférence de services à laquelle il a été invité et indiquer préalablement, dans l'acte de délégation, l'avis définitif que le délégué doit exprimer.».

Art. 10
(Modification de l'art. 11)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 19/2007, les mots: «dirigeant compétent» sont remplacés par les mots: «responsable de la procédure».

Art. 11
(Modification de l'art. 13)

1. À la fin du premier alinéa de l'art. 13 de la LR n° 19/2007, il est ajouté une phrase ainsi rédigée: «La communication en cause peut également être transmise par voie télématique.».
2. Après la lettre f) du deuxième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 19/2007, il est ajouté une lettre ainsi rédigée:
«f bis) La possibilité de participer à la procédure par voie télématique au sens du premier alinéa de l'art. 14 bis.».

Art. 12
(Insertion de l'art. 14 bis)

1. Après l'art. 14 de la LR n° 19/2007, il est inséré un article ainsi rédigé:

“Art. 14bis
(Partecipazione telematica
al procedimento amministrativo)

1. La partecipazione al procedimento amministrativo può avvenire anche in via telematica, con le modalità di cui all'articolo 65 del d.lgs. 82/2005.
2. Al fine di rendere conoscibile la facoltà di partecipazione al procedimento amministrativo in via telematica, l'Amministrazione è tenuta ad indicare nella comunicazione di avvio del procedimento che le istanze e le dichiarazioni sono valide ad ogni effetto di legge se pervenute in via telematica con le modalità di cui al comma 1.
3. Qualora l'interessato opti per la partecipazione al procedimento amministrativo in via telematica, l'Amministrazione invia tutte le comunicazioni relative a tale procedimento con i medesimi mezzi telematici prescelti.”.

Art. 13
(Modificazione all'articolo 16)

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 19/2007, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Non possono essere addotti, tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, inadempienze o ritardi attribuibili all'Amministrazione.”.

Art. 14
(Modificazione all'articolo 17)

1. Al comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 19/2007, dopo le parole: “presente articolo” sono inserite le seguenti: “de-
vono essere motivati e”.

Art. 15
(Modificazioni all'articolo 19)

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 19/2007, dopo le parole: “interesse comune” sono inserite le seguenti: “o la reciproca messa a disposizione di dati ai sensi degli articoli 50 e 58 del d.lgs. 82/2005”.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 19/2007, è inserito il seguente:

“2bis. Gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, con firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi.”.

Art. 16
(Modificazioni all'articolo 20)

1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 20 della l.r. 19/2007, le

«Art. 14 bis
(Participation
à la procédure administrative par voie télématique)

1. Il est également possible de participer à la procédure administrative par voie télématique, selon les modalités visées à l'art. 65 du décret législatif n° 82/2005.
2. Afin de faire connaître la faculté de participer à une procédure administrative par voie télématique, l'Administration est tenue d'indiquer dans la communication d'engagement de la procédure que les instances et les déclarations transmises par voie télématique selon les modalités indiquées au premier alinéa sont valables de plein droit.
3. Au cas où l'intéressé choisirait de participer à la procédure administrative par voie télématique, l'Administration lui envoie toutes les communications y afférentes par la même voie.».

Art. 13
(Modification de l'art. 16)

1. À la fin du premier alinéa de l'art. 16 de la LR n° 19/2007, il est ajouté une phrase ainsi rédigée: «Les retards ou inexécutions dont serait responsable l'Administration ne peuvent être considérés comme des motifs qui s'opposent à l'accueil de l'instance.».

Art. 14
(Modification de l'art. 17)

1. Au troisième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 19/2007, après les mots: «présent article» sont insérés les mots: «doivent être motivés et».

Art. 15
(Modification de l'art. 19)

1. Au premier alinéa de l'art. 19 de la LR n° 19/2007, après les mots: «d'intérêt commun» sont insérés les mots: «ou la mise à disposition réciproque de données au sens des art. 50 et 58 du décret législatif n° 82/2005».
2. Après le deuxième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 19/2007, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

“2 bis. Les accords visés au premier alinéa doivent porter, sous peine de nullité, une signature numérique, une signature électronique avancée ou une autre signature électronique qualifiée.».

Art. 16
(Modification de l'art. 20)

1. Aux premier et deuxième alinéas de l'art. 20 de la LR n°

parole: "quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "venti giorni".

Art. 17
(Modificazione all'articolo 21)

- Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 19/2007, dopo le parole: "l'acquisizione d'ufficio di" sono inserite le seguenti: "dati e".

Art. 18
(Modificazioni all'articolo 22)

- Al comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 19/2007, le parole: "legge comunitaria regionale 2011" sono sostituite dalle seguenti: "legge regionale 23 maggio 2011, n. 12 (Legge comunitaria regionale 2011)".
- Dopo il comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 19/2007, come modificato dal comma 1, è inserito il seguente:

"1bis. La SCIA, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni di cui al comma 1, può essere presentata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica. In caso di presentazione con lettera raccomandata, la SCIA si considera presentata al momento della ricezione da parte del soggetto interessato della ricevuta che attesta l'avvenuta consegna della raccomandata all'amministrazione competente.".

Art. 19
(Modificazione all'articolo 24)

- Al comma 5bis dell'articolo 24 della l.r. 19/2007, le parole: "tramite sistemi di videoconferenza" sono sostituite dalle seguenti: "in via telematica".

Art. 20
(Modificazioni all'articolo 25)

- Ai commi 1 e 4 dell'articolo 25 della l.r. 19/2007, la parola: "dirigente" è soppressa.
- Al comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 19/2007, le parole: "allega alla convocazione" sono sostituite dalle seguenti: "rende disponibile, all'atto della convocazione,".

Art. 21
(Inserimento dell'articolo 29bis)

- Dopo l'articolo 29 della l.r. 19/2007, è inserito, all'inizio della sezione III del capo IV, il seguente:

19/2007, les mots : « quarante-cinq jours » sont remplacés par les mots : « vingt jours ».

Art. 17
(Modification de l'art. 21)

- Au premier alinéa de l'art. 21 de la LR n° 19/2007, après les mots : « l'obtention directe de » sont insérés les mots : « données et de ».

Art. 18
(Modification de l'art. 22)

- Au premier alinéa de l'art. 22 de la LR n° 19/2007, les mots : « loi communautaire 2011 » sont remplacés par les mots : « loi régionale n° 12 du 23 mai 2011 (Loi communautaire 2011) ».
- Après le premier alinéa de l'art. 22 de la LR n° 19/2007, tel qu'il a été modifié au sens du premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. La SCIA, assortie des déclarations, des attestations et des déclarations assermentées visées au premier alinéa, peut être présentée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sauf lorsque la procédure concernée prévoit l'utilisation exclusive de la voie télématique. En cas de présentation par lettre recommandée, la SCIA est considérée comme présentée au moment où l'intéressé reçoit le récépissé de réception y afférent de l'administration compétente. ».

Art. 19
(Modification de l'art. 24)

- Au cinquième alinéa bis de l'art. 24 de la LR n° 19/2007, les mots : « par vidéoconférence » sont remplacés par les mots : « par voie télématique ».

Art. 20
(Modification de l'art. 25)

- Aux premier et quatrième alinéas de l'art. 25 de la LR n° 19/2007, le mot : « dirigeant » est supprimé.
- Au troisième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 19/2007, les mots : « joint à la convocation » sont remplacés par les mots : « rend disponible, lors de la convocation », suivis d'une virgule.

Art. 21
(Modification de l'art. 29 bis)

- Après l'art. 29 de la LR n° 19/2007, au début de la section III du chapitre IV, il est inséré un article ainsi rédigé :

“Art. 29bis
(Certificazioni)

1. Le certificazioni rilasciate dall'Amministrazione in ordine a stati, fatti o qualità personali sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
2. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
3. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, fatti o qualità personali, concernenti lo stesso soggetto e nell'ambito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento.”.

Art. 22
(Modificazione all'articolo 30)

1. Alla lettera k) del comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 19/2007, dopo le parole: “e di qualificazione tecnica” sono inserite le seguenti: “, appartenenza a ordini o collegi professionali”.

Art. 23
(Modificazione all'articolo 33)

1. Al comma 2 dell'articolo 33 della l.r. 19/2007, le parole: “con le modalità previste dalla normativa vigente ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici” sono sostituite dalle seguenti: “con le modalità di cui all'articolo 37, comma 2, ovvero richiedendo alla medesima, anche con modalità telematiche ”.

Art. 24
(Modificazioni all'articolo 37)

1. Il comma 1 dell'articolo 37 della l.r. 19/2007 è sostituito dal seguente:

“1. L'Amministrazione è tenuta ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 30 e 31, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.”.
2. Il comma 2 dell'articolo 37 della l.r. 19/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 29 bis
(Certificats)

1. Les certificats relatifs à des faits, des états ou des qualités personnels délivrés par l'Administration sont valables et utilisables uniquement dans les relations entre particuliers.
2. La mention : «Le présent certificat ne peut être délivré aux organes de l'administration publique ni aux personnes privées qui gèrent des services publics» est apposée, sous peine de nullité, sur les certificats délivrés aux particuliers.
3. Les certificats relatifs à des faits, des états ou des qualités personnels délivrés par un même bureau, concernant une même personne et dans le cadre d'une même procédure font l'objet d'un seul document.».

Art. 22
(Modification de l'art. 30)

1. À la lettre k) du premier alinéa de l'art. 30 de la LR n° 19/2007, après les mots : «et de qualification technique» sont insérés les mots : «l'appartenance à un ordre ou à un collège professionnels», précédés d'un point-virgule.

Art. 23
(Modification de l'art. 33)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 33 de la LR n° 19/2007, les mots : «par les dispositions en vigueur ou bien demande à ladite administration une confirmation écrite – le cas échéant par des moyens informatiques ou télématics – de la correspondance» sont remplacés par les mots : «par le deuxième alinéa de l'art. 37, ou bien demande à ladite administration de lui donner une confirmation écrite, éventuellement par voie télématische, de la correspondance».

Art. 24
(Modification de l'art. 37)

1. Le premier alinéa de l'art. 37 de la LR n° 19/2007 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé:

«1.L'Administration est tenue d'obtenir d'office les informations faisant l'objet de déclarations sur l'honneur visées aux art. 30 et 31, ainsi que toutes les données et les pièces détenues par les administrations publiques, sur indication, par l'intéressé, des éléments indispensables à cette fin, ou bien d'accepter la déclaration sur l'honneur présentée par l'intéressé.».
2. Le deuxième alinéa de l'art. 37 de la LR n° 19/2007 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé:

“2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico la consultazione diretta, da parte dell'Amministrazione, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, fatti o qualità personali ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate. Per l'accesso diretto ai propri archivi, l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui sono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.”.

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 37 della l.r. 19/2007, è inserito il seguente:

“3bis. L'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio esclusivamente in via telematica.”.

Art. 25
(Modificazione all'articolo 38)

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 38 della l.r. 19/2007, è aggiunta la seguente:

“cbis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto dall'articolo 29bis, comma 2.”.

Art. 26
(Inserimento dell'articolo 40bis)

1. Dopo l'articolo 40 della l.r. 19/2007, è inserito il seguente:

“Art. 40bis
(Accesso civico)

1. Per il diritto di accesso civico si applica quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni). In particolare, la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva dell'interessato, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza, che si pronuncia sulla stessa.

2. L'Amministrazione può attribuire ad altra figura di rigenziale la competenza di cui al comma 1, mantenendo in capo al responsabile della trasparenza la sola titolarità del potere sostitutivo.”.

«2. Sans préjudice de l'interdiction d'accéder à des données autres que celles dont il est nécessaire de vérifier l'exactitude, lorsque l'Administration consulte directement, aux fins de la vérification d'office de faits, états ou qualités personnels ou bien du contrôle de la véracité des déclarations sur l'honneur présentées, les archives de l'administration compétente à l'effet de délivrer les certificats requis, cela est considéré comme étant effectué pour un motif d'intérêt public important. Pour que l'Administration puisse accéder directement auxdites archives, l'administration compétente à l'effet de délivrer les certificats doit lui accorder une autorisation spéciale, portant l'indication des limites et des conditions d'accès, et ce, pour que le caractère confidentiel des données personnelles qu'elle détient soit garanti, au sens de la législation en vigueur en la matière.».

3. Après le troisième alinéa de l'art. 37 de la LR n° 19/2007, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

«3 bis. L'Administration obtient d'office les pièces nécessaires uniquement par voie télématique.».

Art. 25
(Modification de l'art. 38)

1. Après la lettre c) du premier alinéa de l'art. 38 de la LR n° 19/2007, il est ajouté une lettre ainsi rédigée :

«c bis) La délivrance de certificats non conformes aux dispositions du deuxième alinéa de l'art. 29 bis.».

Art. 26
(Insertion de l'art. 40 bis)

1. Après l'art. 40 de la LR n° 19/2007, il est inséré un article ainsi rédigé:

«Art. 40 bis
(Droit d'accès des citoyens)

1. Pour ce qui est du droit d'accès des citoyens, il est fait application des dispositions de l'art. 5 du décret législatif n° 33 du 14 mars 2013 (Refonte de la réglementation relative aux obligations de publicité, de transparence et de diffusion des informations détenues par les administrations publiques). Les demandes d'accès présentées par les citoyens ne sont soumises à aucune limitation quant aux droits subjectifs de ces derniers, ne doivent pas être motivées, sont gratuites et doivent être présentées au responsable de la transparence, qui est appelé à statuer.

2. L'Administration peut attribuer à un autre dirigeant la compétence visée au premier alinéa et charger le responsable de la transparence du seul pouvoir de substitution.».

Art. 27
(*Disposizione finale*)

1. Gli enti locali, le loro forme associative e gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione adottano i regolamenti di cui all'articolo 1, comma 2, della l.r. 19/2007, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 19/2007, come modificata dalla presente legge. Restano comunque valide le norme vigenti, se non in contrasto con la presente legge.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 30 marzo 2015.

Il Presidente
Augusto ROLLANDIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 47;

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 106 del 29 gennaio 2015);
- Presentato al Consiglio regionale in data 2 febbraio 2015;
- Assegnato alla II Commissione consiliare permanente in data 5 febbraio 2015;
- Acquisito il parere del Consiglio permanente degli enti locali in data 18 marzo 2015;
- Acquisito il parere della II Commissione consiliare permanente espresso in data 19 marzo 2015, e relazione del Consigliere LA TORRE;
- Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 25 marzo 2015 con deliberazione n. 1109/XIV;
- Trasmesso al Presidente della Regione in data 30 marzo 2015;

Art. 27
(*Disposition finale*)

1. Les collectivités locales, leurs formes associatives et les établissements publics non économiques dépendant de la Région adoptent les règlements visés au deuxième alinéa de l'art. 1^{er} de la LR n° 19/2007 dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. En cas d'inaction, il est fait application des dispositions de la LR n° 19/2007, telle qu'elle est modifiée par la présente loi. Les dispositions en vigueur qui ne sont pas en contraste avec cette dernière demeurent valables.

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 30 mars 2015.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

TRAVAUX PREPARATOIRES

Projet de loi n. 47;

- à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n° 106 du 29 janvier 2015);
- présenté au Conseil régional en date du 2 février 2015 ;
- soumis à la II^e Commission permanente du Conseil en date du 5 février 2015 ;
- Transmis au Conseil permanent des collectivités locales - avis enregistré le 18 mars 2015 ;
- examiné par la II^e Commission permanente du Conseil qui a exprimé avis en date du 19 mars 2015 et rapport du Conseiller LA TORRE ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 25 mars 2015 délibération n. 1109/XIV ;
- transmis au Président de la Région en date du 30 mars 2015 ;

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
30 marzo 2015, n. 7 .

Nota all'articolo 2:

⁽¹⁾ Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 prevedeva quanto segue:

"2. Gli enti locali di cui alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), e gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione disciplinano, nell'ambito della loro autonomia organizzativa e regolamentare, le materie relative al procedimento amministrativo, alla concessione di vantaggi economici, alle modalità di esercizio e ai casi di esclusione dal diritto di accesso, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge. A tal fine restano valide, se non in contrasto con la presente legge, le norme vigenti. In mancanza si applicano le disposizioni della presente legge.".

Nota all'articolo 2:

⁽²⁾ L'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 prevedeva quanto segue:

*"Art. 2
(Finalità)*

1. *L'Amministrazione opera nel perseguimento dei fini determinati dalla legge, secondo criteri di trasparenza, economicità, efficacia, pubblicità e nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, con particolare riferimento alla proporzionalità e al legittimo affidamento.*
2. *Per conseguire maggiore efficienza nella sua attività, l'Amministrazione si avvale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione quali strumenti essenziali per la modernizzazione delle strutture, incentivandone l'uso nei rapporti interni, con le altre amministrazioni e con i privati. In particolare, l'Amministrazione definisce e rende disponibili, anche per via telematica, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.".*

Nota all'articolo 3:

⁽³⁾ Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 prevedeva quanto segue:

"1. Nel caso in cui consegua obbligatoriamente ad una

domanda ovvero debba essere iniziato d'ufficio, il procedimento deve essere concluso mediante l'adozione di un provvedimento espresso.".

⁽⁴⁾ Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 prevedeva quanto segue:

"4. Il termine per la conclusione del procedimento, qualora non sia stabilito ai sensi del comma 3, è di sessanta giorni.".

⁽⁵⁾ Il comma 5bis dell'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 prevedeva quanto segue:

"5bis. La mancata adozione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.".

Nota all'articolo 4:

⁽⁶⁾ L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 prevedeva quanto segue:

"Le domande possono essere presentate a mezzo lettera, a mezzo fax o mediante posta elettronica certificata.".

⁽⁷⁾ Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 prevedeva quanto segue:

"2. In caso di incompletezza della domanda, il responsabile del procedimento può assegnare al richiedente un termine, non inferiore a dieci giorni, per l'integrazione della documentazione, con avviso che il termine inizierà nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione richiesta. Restano ferme le ipotesi in cui, ai sensi della normativa vigente, la mancata produzione dei documenti contestualmente alla domanda comporta l'inammissibilità o la decadenza della domanda medesima.".

⁽⁸⁾ Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 prevedeva quanto segue:

"3. Nel caso in cui, essendo previsto un termine perentorio per l'avvio del procedimento, la domanda sia presentata a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine fa fede la data del timbro postale di spedizione, fatto salvo quanto diversamente stabilito da discipline di settore. Se il termine scade in un giorno non lavorativo per l'ufficio competente, esso è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.".

Nota all'articolo 10:

⁽⁹⁾ Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 prevedeva quanto segue:

"2. Nel caso in cui il procedimento, avente ad oggetto

la concessione di vantaggi economici subordinata all'esistenza di sufficienti disponibilità finanziarie in relazione al numero di richieste complessivamente presentate, non possa concludersi favorevolmente nei termini previsti ai sensi dell'articolo 3 per indisponibilità dei mezzi finanziari, il dirigente competente comunica all'interessato le ragioni che rendono impossibile l'attribuzione del beneficio. In tali casi non si applica la disposizione di cui all'articolo 16.”.

Nota all'articolo 11:

⁽¹⁰⁾ Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 prevedeva quanto segue:

“1. L'Amministrazione dà notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale scritta.”.

Nota all'articolo 13:

⁽¹¹⁾ Il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 prevedeva quanto segue:

“1. Nei procedimenti a domanda di parte il responsabile del procedimento comunica agli istanti, tempestivamente e, in ogni caso, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Tale comunicazione sospende il termine per concludere il procedimento.”.

Nota all'articolo 13:

⁽¹²⁾ Il comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 prevedeva quanto segue:

“3. Gli accordi di cui al presente articolo sono stipulati, a pena di nullità, per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.”.

Nota all'articolo 15:

⁽¹³⁾ Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 prevedeva quanto segue:

“1. Al fine di rendere più semplice e rapido il procedimento amministrativo, l'Amministrazione ricerca intese con le altre pubbliche amministrazioni, da formalizzarsi a mezzo di accordi che disciplinano lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.”.

Nota all'articolo 16:

⁽¹⁴⁾ I commi 1 e 2 dell'articolo 20 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 prevedevano quanto segue:

“1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un or-

gano consultivo delle pubbliche amministrazioni, questo deve emettere il proprio parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, salvo che disposizioni di legge o di regolamento prevedano termini minori. In caso di decorrenza del predetto termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà della struttura richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.”.

2. Qualora sia richiesto un parere facoltativo, l'organo consultivo adito deve dare immediata comunicazione al richiedente del termine entro il quale il parere sarà reso, che comunque non può superare i quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di decorrenza del predetto termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, la struttura competente procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.”.

Nota all'articolo 17:

⁽¹⁵⁾ Il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 prevedeva quanto segue:

“1. La Regione persegue l'obiettivo della semplificazione delle attività e dei procedimenti amministrativi, favorendo l'utilizzo di istituti quali la segnalazione certificata di inizio attività, il silenzio assenso e la conferenza di servizi e incentivando il ricorso a strumenti di facilitazione alla presentazione delle domande da parte dei cittadini, quali le dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio di documenti.”.

Nota all'articolo 18:

⁽¹⁶⁾ Il comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 prevedeva quanto segue:

“1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività è subordinato ad autorizzazione, a licenza, ad abilitazione, a nulla osta, a permesso o ad altri atti di consenso comunque denominati, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali, commerciali o artigianali, il cui rilascio dipende esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale e per il quale non è previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso è sostituito da una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) dell'interessato all'amministrazione competente, con la sola esclusione di quelli rilasciati, ai sensi della normativa vigente, in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio culturale o della pubblica incolumità. La SCIA è corredata di dichiarazioni sostitutive”.

tive di certificazione o di atto di notorietà, attestanti l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, nonché delle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero delle dichiarazioni di conformità da parte dell'agenzia per le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge comunitaria regionale 2011 relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate degli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge preveda l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.”.

Nota all'articolo 19:

⁽¹⁷⁾ Il comma 5bis dell'articolo 24 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 prevedeva quanto segue:

“5bis. La conferenza di servizi può svolgersi anche tramite sistemi di videoconferenza.”.

“1. La prima riunione della conferenza è convocata dal dirigente responsabile del procedimento entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione.”.

⁽¹⁹⁾ Il comma 4 dell'articolo 25 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 prevedeva quanto segue:

“4. I destinatari della comunicazione di inizio del procedimento e i soggetti che hanno facoltà di interoirvi possono chiedere di prendere parte, senza diritto di voto, ai lavori della conferenza. I soggetti medesimi, ove ne abbiano titolo, sono convocati dal dirigente responsabile del procedimento.”.

⁽²⁰⁾ Il comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 prevedeva quanto segue:

“3. Il dirigente competente a convocare la conferenza allega alla convocazione tutta la documentazione necessaria al fine di porre i soggetti convocati nella condizione di esprimere consapevolmente le proprie determinazioni.”.

Nota all'articolo 22:

⁽²¹⁾ La lettera k) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 prevedeva quanto segue:

[1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, fatti e qualità personali:]

“k) titolo di studio o qualifica professionale posseduta, esami sostenuti, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;”.

Nota all'articolo 23:

⁽²²⁾ Il comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 prevedeva quanto segue:

“2. Quando i controlli riguardano dichiarazioni sostitutive di certificazione, l'Amministrazione provvede consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante con le modalità previste dalla normativa vigente ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.”.

“1. L'Amministrazione non può richiedere atti o certificati concernenti stati, fatti o qualità personali che risultano attestati da documenti già in suo possesso o che essa stessa sia tenuta a certificare.”.

⁽²⁴⁾ Il comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 prevedeva quanto segue:

“2. Qualora l'interessato non intenda o non sia in grado di utilizzare gli strumenti di cui agli articoli 30 e 31, i certificati relativi a stati, fatti o qualità personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione sono sempre acquisiti d'ufficio dall'Amministrazione, su semplice indicazione da parte dell'interessato della specifica amministrazione che conserva l'albo o il registro, anche mediante consultazione per via telematica degli archivi informatici delle amministrazioni certificant, con le modalità stabilite dalla normativa vigente.”.